

ACCREDIA L'Ente Italiano di Accreditamento

Convegno di aggiornamento “Il valore dei prodotti, dei servizi e delle organizzazioni oggetto di certificazioni, verifiche e ispezioni accreditate”



«Codice Appalti, le valutazioni di conformità a supporto delle PA e la gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - BIM»

Dr. Geol. Gianluca Qualano
Accredia

Milano,
10 gennaio 2019

- Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità
-

Nel **procurement pubblico** i costi e le tempistiche delle valutazioni e delle prove dirette ad accertare l'effettiva sussistenza delle qualità richieste dalla stazione appaltante nonché la potenziale disomogeneità dei criteri di valutazione adottati da ciascun committente sarebbero assolutamente incompatibili con i principi fondamentali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza che governano i processi di acquisto.

Inoltre, la disomogeneità dei criteri di valutazione e delle metodologie applicate da ciascuna stazione appaltante avrebbe un **effetto distorsivo** del mercato e sarebbe dunque in contrasto con i principi, parimenti fondamentali, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il sistema introdotto dal Reg. (CE) 765/2008 – oggi espressamente richiamato dal Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - costituisce una risposta efficace ed efficiente alle esigenze di **qualità, affidabilità** ed **omogeneità** delle valutazioni utilizzate nell'ambito del procurement pubblico.

Il **valore aggiunto** dell'applicazione del sistema introdotto dal Reg. (CE) 765/2008 alle procedure di affidamento di contratti pubblici consiste nella possibilità, per le stazioni appaltanti, di contare su **valutazioni di conformità** ai requisiti richiesti particolarmente **affidabili**, basate su metodologie e criteri **omogenei**, rese da **organismi indipendenti e professionalmente competenti**, senza gravare di costi eccessivi – anche in termini di tempo - le procedure di affidamento.

- Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità
-

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici segna un'evoluzione rispetto al previgente quadro normativo (Direttive europee del 2004 - D.Lgs. 163/2006) e menziona espressamente, tanto in nuove disposizioni quanto in disposizioni mutate dal codice precedente, il Reg. (CE) 765/2008, istitutivo del sistema di accreditamento.

Non mancano, tuttavia, alcune **imprecisioni terminologiche** che auspicabilmente potrebbero/dovrebbero essere in futuro superate.

Organismi di certificazione, Organismi di Ispezione, Organismi di verifica e convalida, Laboratori di prova, Laboratori medici, Organizzatori di prove valutative interlaboratorio, Laboratori di taratura, Produttori di materiali di riferimento, Laboratori di misura di riferimento in ambito medico

D.Lgs. 50/2016 art. 82 (non presente nel D.Lgs. 163/2006) – comma 1
Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da **un organismo di valutazione della conformità**. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da **organismi di valutazione della conformità equivalenti**. Ai fini del presente comma, per «**organismo di valutazione della conformità**» si intende **un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.**

Che si intende per "organismi di valutazione della conformità equivalenti"?

Organismi di certificazione, Organismi di Ispezione, Organismi di verifica e convalida, Laboratori di prova, Laboratori medici, Organizzatori di prove valutative interlaboratorio, Laboratori di taratura, Produttori di materiali di riferimento, Laboratori di misura di riferimento in ambito medico

D.Lgs. 163/2006 art. 43

Art. 43 - Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

D.Lgs. 50/2016 art. 87 c. 1

Art. 87 c. 1 - Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Le stazioni appaltanti riconoscono **i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri**. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste

“organismi di valutazione della conformità equivalenti”?

Scopo dell'accREDITAMENTO: Informazione essenziale

D.Lgs. 163/2006 art. 44

Art. 44 - Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

D.Lgs. 50/2016 art. 87 c. 2

Art. 87 c. 2 - Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, **certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile

- Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità
-

Gli organismi accreditati hanno il compito di **verificare e attestare** - a seconda della tipologia di organismo e dello scopo per il quale esso ha ottenuto l'accREDITAMENTO - che **prodotti, servizi, sistemi di gestione** o **figure professionali** siano conformi alle norme di riferimento, volontarie e obbligatorie.

A seconda della tipologia di organismo e dello scopo dell'accREDITAMENTO, la verifica e l'attestazione predette avvengono mediamente l'attività di **certificazione** e di **ispezione**, di **prova** e di **taratura**.



Regolamento (CE) N.765/2008
Norma ISO/IEC 17011




Mutuo Riconoscimento
Accordi EA MLA

o altri Enti di accreditamento



Norme tecniche in base alle quali gli Enti accreditano gli organismi e i laboratori



- Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità
-

Perché le valutazioni di conformità operate da organismi accreditati sono ritenute dall'ordinamento **particolarmente affidabili**?

Che cosa differenzia queste valutazioni da quelle rese da **organismi non accreditati**?

Con la procedura di accreditamento un **Ente Indipendente** che agisce quale garante *super partes* accerta in capo agli organismi richiedenti e con specifico riferimento al tipo di valutazione di conformità che gli stessi dovrebbero attestare, i requisiti di:

- **Competenza**
- **Indipendenza**
- **Imparzialità**

Le verifiche vengono condotte sia prima del rilascio dell'accREDITAMENTO che successivamente, nelle fasi di sorveglianza e di rinnovo.


Se emergono elementi di criticità l'Ente di accREDITAMENTO interviene con opportuni provvedimenti, anche sanzionatori, che possono giungere fino alla revoca dell'accREDITAMENTO.

- ❑ Valore aggiunto
 - ❑ Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - ❑ Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - ❑ Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - ❑ Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - ❑ Gli attestati di conformità
-

Il sistema dell'accREDITAMENTO delineato dal Reg. (CE) n. 765/2008 utilizza un **linguaggio tecnico**.

Nel linguaggio tecnico, non è possibile parafrasare o sostituire l'espressione corretta con altri termini, anche ove appaiano sinonimi, senza renderne incerto il significato.

In taluni casi, poi, l'utilizzo improprio del linguaggio tecnico può condurre ad **esiti aberranti**.



La stazione appaltante che richiedesse in un bando di gara una taratura attestata da un “**soggetto certificato**” anziché da un “**organismo accreditato come laboratorio di taratura**” non starebbe richiedendo una valutazione di conformità accreditata e non avrebbe alcuna certezza in ordine alla riferibilità metrologia della taratura effettuata ai campioni nazionali e internazionali.

Parimenti errato è richiedere ad un **organismo accreditato** di essere “**certificato**”

- Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità
-

Norma di accreditamento	Soggetto accreditato	Valutazione di conformità
ISO/IEC 17021-1 	Organismi di certificazione dei sistemi di gestione	Certificato di conformità
ISO/IEC 17024 	Organismi di certificazione di personale	Certificato di conformità
ISO/IEC 17065 	Organismi di certificazione di prodotti/servizi	Certificato di conformità
ISO/IEC 17065 ISO 14025 	Organismi di certificazione della dichiarazione ambientale di prodotto	Certificato di conformità
ISO/IEC 17020 	Organismi di ispezione	Rapporto di ispezione
ISO 14065 	Organismi di verifica e convalida	Dichiarazione di verifica
ISO/IEC 17025 	Laboratori di prova	Rapporto di prova
ISO/IEC 17043 	Organizzatori di prove valutative interlaboratorio	Rapporto di prove valutative
ISO 15189 	Laboratori medici	Rapporto di analisi
ISO/IEC 17025 ISO 15195 	Laboratori di misura di riferimento in ambito medico	Certificato di taratura
ISO/IEC 17025 	Laboratori di taratura	Certificato di taratura
ISO 17034 	Produttori di materiali di riferimento	Certificato di materiale di riferimento/Foglio informativo di prodotto



Impiego di servizi ispettivi accreditati per la verifica dei progetti di opere pubbliche

- Nell'art. 26 del Codice, il Legislatore si affida all'accREDITAMENTO per garantire l'idoneità di un'attività delicata come la progettazione per l'esecuzione di lavori.
 - Il dettato dell'articolo è sviluppato dalle Linee guida n. 1 di ANAC che declinano i requisiti dei soggetti preposti alla verifica dei progetti specificando che possono svolgere tale attività, a seconda dei casi, gli organismi di ispezione di tipo A, B, o C oppure soggetti con un sistema di gestione per la qualità, certificato sotto accREDITAMENTO in conformità alla UNI EN ISO 9001 per il settore IAF 34, relativo allo svolgimento di servizi di ingegneria.
 - Vale la pena sottolineare che, ad oggi, sull'attività di verifica della progettazione, le Linee guida n. 1 e il Bando tipo n. 3 emessi da ANAC, rappresentano un primo tentativo di mettere in piedi un sistema di regole che richiede necessariamente un apporto in senso tecnico / procedurale dell'Ente di AccREDITAMENTO, tentando di portare nella norma primaria tutti i requisiti per un'efficace attività di verifica.
-

Il nuovo quadro normativo - sviluppato nella Linea Guida n. 1 di ANAC - precisa che si distingue fra tre tipi di Organismi di Ispezione: A, B e C. Gli organismi di tipo B risultano essere unità tecniche interne alla Stazione Appaltante, mentre i tipi A (i soli effettivamente "terzi indipendenti") e C, estranei all'apparato amministrativo, eseguono l'attività di controllo soltanto a seguito di affidamento con gara.

Sono abilitati quali Soggetti esterni, oltre agli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C (accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008), anche i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice in possesso di certificato di qualità UNI EN ISO 9001 per le attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, rilasciato da un organismo accreditato (OdC) ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 765/2008.

La stazione appaltante dovrà prestare attenzione al fatto che i soggetti di cui all'art. 46, oltre a fornire il suddetto certificato di qualità, garantiscano i requisiti essenziali di indipendenza, imparzialità e competenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del Codice che vieta ad un unico soggetto di effettuare attività di verifica, di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e collaudo.

I citati requisiti essenziali di indipendenza, imparzialità e competenza sono, di seguito, così, sintetizzati (**Bando-tipo n. 3 ANAC**):

1. il soggetto certificato ha definito e documentato i requisiti di competenza per tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione (ispettori), inclusi i requisiti per l'istruzione, la formazione-addestramento, le conoscenze tecniche, le abilità e l'esperienza;
2. Il soggetto certificato ha impiegato un sufficiente numero di ispettori, contrattualizzati, che possiedono le competenze richieste per eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle proprie attività di ispezione;
3. il soggetto certificato ha un'organizzazione e una direzione che permette di mantenere la capacità oggettiva e la trasparenza per eseguire le proprie attività;
4. il soggetto certificato non permette alcuna pressione di tipo commerciale, finanziario o di altro genere che ne compromettano l'imparzialità;
5. il soggetto certificato identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità, ivi comprese le relazioni del suo personale (ispettori) con i richiedenti il servizio di verifica.

Il possesso di tali ulteriori requisiti è assicurato laddove il predetto certificato di qualità UNI EN ISO 9001 riporti, nello scopo del certificato/ambito di applicazione, il richiamo al Regolamento tecnico RT 21 oppure riporti l'elenco dei requisiti essenziali descritti in quest'ultimo. In base a tale Regolamento ACCREDIA impone agli OdC che rilasciano ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1 la certificazione di qualità di verificare anche i suddetti requisiti presso i soggetti da certificare.

In questo modo la certificazione UNI EN ISO 9001 può essere equiparata all'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in quanto garantisce omogeneità nella conduzione delle attività di verifica dei progetti da parte di Organismi di ispezione accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e soggetti certificati UNI EN ISO 9001 da Organismi di certificazione accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Tale tipo di accertamento da parte della stazione appaltante garantisce un livello di garanzia del servizio di verifica dei progetti in grado di preservare il libero gioco della concorrenza da alterazioni e squilibri connessi a comportamenti sleali posti in essere da operatori non agevolmente verificabili alla stessa stregua degli operatori nazionali.

Vulnus:

- 1)** NO alla validazione nel caso di adozione di una variante.

- 2)** NO alla riserva degli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.

- 3)** Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica (trasferendo quindi dalla P.A al verificatore i predetti oneri) sfugge tuttavia la macroscopica dimenticanza della mancata previsione della polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica (prevista invece nell'art. 112, comma 4 bis del vecchio codice).

Le regole previste per la qualificazione degli operatori economici che volessero partecipare a bandi pubblici per l'esecuzione di lavori, sono ancora quelle previste dal vecchio Codice degli appalti.

La certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) posseduta dall'operatore economico è infatti uno degli elementi per ottenere l'attestazione SOA necessaria per eseguire lavori dalla III classificazione a salire.

Merita segnalare che le nuove regole sulla qualificazione degli operatori economici devono infatti ancora essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta di ANAC, come previsto nell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Al momento è stata formulata la sola proposta di ANAC che prevede lo spostamento dell'obbligo di certificazione ISO 9001 a partire dalla V classifica e non più dalla III attuale.

Senza esprimere un giudizio di opportunità in merito a questa modifica, ci limitiamo a considerare che la rinuncia alle garanzie della certificazione accreditata potrebbe indebolire il sistema di qualificazione senza rappresentarne una reale semplificazione.

- **Determina n. 11/2003 del 14.05.2003,**
- **Determina n. 12/2004 del 01.07.2004,**
- **Comunicato del Presidente AVCP del 16/04/2014**

“Comunicato alle Società Organismo di Attestazione ed agli organismi di certificazione accreditati e riconosciuti da ACCREDIA al rilascio della certificazione di qualità aziendale nel settore delle imprese di costruzione”:

Nello specifico il comunicato chiarisce che è obbligatorio per tutti gli operatori economici, nell'attuale sistema di qualificazione, l'utilizzo del protocollo di comunicazione tra AVCP ed ACCREDIA. Vi si legge, infatti, che: “al fine di dare esecuzione alle indicazioni riportate nell'articolo 6 lettera b) della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, che individua in ACCREDIA, quale organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, l'Ente che fornisce alle stazioni appaltanti ed agli altri soggetti aggiudicatori le certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle normative europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA28 (ora IAF28), gli Organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal 1 gennaio 2014, dovranno comunicare ad ACCREDIA, oltre alle sopracitate certificazioni di qualità come disposto dall'articolo 40, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, anche le notizie relative all'annullamento o la decadenza delle certificazioni stesse”.

Le certificazioni UNI CEI EN ISO 9001 per il settore IAF 28, rilasciate dagli Organismi Esteri che non hanno ottenuto il riconoscimento da ACCREDIA, **non possono essere ritenute valide e spendibili** nel sistema di qualificazione italiano ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art.63 del D.P.R. n. 207/2010.

L'effettiva validità di una certificazione UNI EN ISO 9001 relativa al settore IAF 28, e il rispetto del Regolamento ACCREDIA RT-05, di un'Organizzazione, pure se in possesso dell'attestazione SOA, non sarà accertabile dalle Stazioni Appaltanti tramite il sistema AVCPass nel momento in cui si dovranno verificare i requisiti di gara in quanto i dati presenti sul portale AVCPass sono gestiti tramite la banca dati ACCREDIA che raccoglie l'elenco delle certificazioni in corso di validità emesse sia sotto accreditamento diretto sia sotto riconoscimento, in ottemperanza tra gli altri, del punto 2b dell'art. 6 dell'allegata Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 (disponibile sul sito web dell'ANAC alle sezioni "Servizi" e "AVCPass").

La scelta della norma tecnica per individuare l'oggetto del bando risulta critica, e di conseguenza è critica la capacità della stazione appaltante di individuare le norme necessarie ai propri scopi e, all'interno di queste, le norme per le quali è possibile ottenere una valutazione di conformità emessa sotto accreditamento.

La formazione del personale delle stazioni appaltanti, come evidenziato da più parti, è diventata una condizione imprescindibile per rendere realmente efficace qualunque riforma del Codice che permetta alla stessa PA di utilizzare gli strumenti disponibili per semplificare e rendere meno costosa la propria attività. In altre parole, esistono strumenti di semplificazione ma è carente la capacità di utilizzarli.

ACCREDIA, consapevole della complessità dei temi del proprio campo di attività e della necessità di una corretta informazione degli addetti ai lavori, adempiendo ai propri compiti statutari, è attiva nella proposta di attività di informazione e formazione partecipando e organizzando seminari sui temi del proprio operato e, più in generale, sul sistema della valutazione di conformità.

L'Ente di accreditamento, in collaborazione con UNI, sta definendo un programma di formazione e-learning, destinato ai Responsabili Unici del Procedimento delle Stazioni Appaltanti, che, dal prossimo anno, verrà diffuso a livello nazionale da ITACA, l'Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome che si occupa di appalti pubblici. La formazione è finalizzata a inquadrare correttamente l'utilizzo delle valutazioni di conformità nel sistema di approvvigionamento pubblico.

Il tema dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, applicato al requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, è particolarmente delicato per via delle distorsioni potenzialmente connesse ad una non corretta percezione di quali siano gli elementi che hanno concorso al rilascio della stessa e quali siano i casi nei quali la messa a disposizione della predetta certificazione possa dirsi "effettiva".

Come noto, sino al 2014 era prevalente anche in giurisprudenza la posizione – che consideriamo oggettivamente più corretta – che riteneva la certificazione di qualità un requisito strettamente soggettivo e personale, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe mai potuto legittimamente formare oggetto di avvalimento.



Successivamente l'orientamento è mutato ed è stata riconosciuta la possibilità di ricorso all'avvalimento anche per il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale, a patto però che venga dimostrata l'effettiva messa a disposizione di tutti gli elementi, complessivamente e organicamente intesi, che hanno concorso al rilascio della certificazione, essendo la stessa inerente ad un determinato sistema aziendale e preordinata a garantire un elevato livello di qualità nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27-07-2017, n. 3710) "quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria".



Si ritiene indispensabile che in una eventuale modifica nell'art. 89 del Codice, ovvero nella stesura del Decreto che il MIT dovrebbe adottare su proposta di ANAC per la qualificazione degli operatori economici, si circostanzino in modo appropriato le condizioni alle quali l'avvalimento è applicabile alla certificazione UNI EN ISO 9001, prevedendo "l'effettiva messa a disposizione del complesso organizzato di beni e risorse costituenti l'organizzazione aziendale globalmente considerata o un suo ramo inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma, comprensivo di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione."


Premessa

Il sopravvento del **digitale** non ci dà tregua, né vie di scampo. Sarebbe inutile, nonché anacronistico, opporre resistenza a un cambiamento radicale che investe la maggior parte dei settori produttivi, degli ambiti lavorativi e di quelli legati alla formazione e alla ricerca. Un cambiamento radicale rispetto al quale abbiamo due certezze. La prima è che la **digitalizzazione** sia tanto veloce quanto pervasiva e dirompente; la seconda che non si limiti ad una semplice evoluzione tecnologica, ma a un mutamento di pensiero.

Quando parliamo di **digitale** non ci riferiamo infatti alle scelte per il futuro, ma alle **sfide del presente**. Parliamo di una rivoluzione che è già in atto, che attraversa, in maniera trasversale, i diversi ambiti della società civile, che trasforma gradualmente il nostro approccio culturale.

In questo contesto si inserisce il **BIM**, che ancora prima che un cambiamento di natura tecnica, rappresenta una **trasformazione nel modo di concepire** la progettazione, di interpretare la natura e la funzione delle grandi opere sulle quali poggia il Paese.

In un'ipotetica ricetta, potremmo dire che il **BIM è composto da un 10% di tecnologia e da un 90% di processi**, dove elementi imprescindibili di questo passaggio sono rappresentati da un lato dallo **sviluppo del capitale umano** e dall'altro dalla **capacità di operare secondo una logica multidisciplinare e collaborativa**.



Competenze certificate



Il termine BIM e il fenomeno con esso evocato è accompagnato, nel campo delle costruzioni, da un'insolita aspettativa di dirompente novità al limite della rottura con il passato.

In realtà, anche se comunque si è di fronte a una trasformazione significativa delle modalità di sviluppo dei processi, non saranno in ogni caso estirpate e stravolte le modalità tipiche dell'attività del progettista, del costruttore, del manutentore e del gestore che hanno caratterizzato, sino ad oggi, la buona regola dell'arte.

Le competenze professionali, quando solide, saranno ancora l'ingrediente indispensabile di una modalità operativa che, arricchita, questo sì, da una più elevata digitalizzazione, è capace di generare, più facilmente, i risultati sempre ricercati, dal buon project management, in termini di qualità, di efficacia e di efficienza.

Competenze certificate



Con la pubblicazione della norma UNI 11337-7, si aprono ora ulteriori prospettive per valorizzare la propria professionalità in quanto vi sarà la possibilità di avere una certificazione rilasciata in conformità ad una norma nazionale e con l'accREDITAMENTO di Accredia, che consentirà alla certificazione di essere riconosciuta come titolo professionale ai sensi della legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.

Come già nella bozza in inchiesta pubblica, anche la norma UNI non descrive chiaramente i metodi e tempistiche di esame, i criteri di valutazione e punteggio né i requisiti per il mantenimento e durata della certificazione stessa.


A tal proposito ACCREDIA predisporrà nel breve una Circolare operativa previa condivisione con le Associazioni di categoria, andando a colmare quanto non riportato nella norma UNI, ovvero le modalità d'esame, la qualifica ispettori, il ciclo di certificazione, svolgimento degli audit, trasferimento dei certificati, ecc..).

Valore aggiunto per le PA – Interoperabilità dei dati

Se la pubblica amministrazione adottasse la metodologia BIM come requisito di base per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, il vantaggio sarebbe significativo, sia in termini di minori costi e maggiore efficienza sia in termini di risparmio di tempo e procedure burocratiche.

Lavorare in BIM significa poter comunicare il proprio progetto e tutti i dati in esso presenti, senza perdita qualitativa, in tutte le fasi della progettazione, utilizzando software specifici per ciascuna fase.

La possibilità di produrre dati interoperabili da parte dei progettisti, è garantita dalla possibilità di ciascun software di gestire lo standard IFC, un formato file aperto e indipendente, sviluppato dall'associazione internazionale BuildingSMART per rendere possibile lo scambio e la condivisione dei modelli e delle informazioni tra i software dei diversi produttori.



Metodi tradizionali – Modello BIM


Nella gestione per così dire tradizionale dei progetti di appalto, i controlli vengono effettuati nelle fasi conclusive della progettazione e a campione. Tramite l'utilizzo della metodologia BIM, invece, le verifiche vengono condotte durante l'intero sviluppo del progetto e in maniera molto più ampia.

In generale può dirsi che la validazione di un modello BIM si estrinseca in tre livelli:

- i. **Verifiche formali:** verifica della correttezza della modellazione e della congruenza tra elementi.
- ii. **Code checking:** consiste nella verifica dell'aderenza dell'opera in costruzione alle richieste progettuali e normative.
- iii. **Clash detection:** si sostanzia nella ricerca di possibili interferenze fra gli oggetti presenti nei progetti provenienti dai diversi "attori del progetto" (architetto, ingegnere, impiantista ecc..) per identificare dove i progetti vanno in collisione tra loro. Tale controllo ha un impatto notevolissimo sugli errori in quanto rende possibile anticipare i problemi che altrimenti si verificherebbero in cantiere, con un maggior costo ed una maggiore difficoltà di risoluzione.



Organismo di ispezione



BIM – Trasparenza Appalti Pubblici



Interessante è il collegamento fra il BIM e la prevenzione del fenomeno corruttivo nel mondo degli appalti pubblici. In primo luogo si può affrontare la questione parlando della trasparenza che, rispetto al fenomeno corruttivo, “realizza [...] una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa”.

L’utilizzo del BIM porta alla creazione di un modello tridimensionale contenente tutti i dati relativi a una specifica opera, che devono essere disponibili in formati digitali aperti. A tal proposito, la legge n. 190/2012, all’art. 35, lett. f) prevede che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.

È evidente quindi l’impatto che l’utilizzo del BIM ha sulla trasparenza degli appalti: l’aver un’unica fonte d’informazioni circa un determinato progetto e il fatto che i dati relativi allo stesso siano fruibili a tutti on line consente, infatti, un ampio controllo sull’opera e sulle sue caratteristiche.

Le 7 dimensioni del BIM

BIM 3D: soltanto un problema di modellazione geometrica?

BIM 4D: la durata di una commessa è "statica" o "dinamica"?


BIM 5D: quantità e costi. Nuove strade percorribili o è tutto già scritto?

BIM 6D: dove termina il progetto e dove inizia la gestione?

BIM 7D: tecnologia dell'informazione e sostenibilità al servizio dell'utenza, si può?




Progettazione / sviluppo sostenibile



Definito non come il raggiungimento di una condizione di armonia definitiva, bensì come **l'urgenza di far convergere lo sfruttamento delle risorse naturali, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e degli sforzi istituzionali verso un percorso che soddisfi in maniera bilanciata i bisogni odierni tanto quanto quelli futuri.**



La gestione BIM non è certo miracolosa, non sarà marchiando come sta succedendo in questi mesi alcuni appalti come appalti BIM che i risultati saranno quelli prospettati, ma certo le modalità collaborative, la pre-costruzione del progetto, le simulazioni in fase iniziale e le forme contrattuali opportune sul modello design-built potranno certamente dare una grossa mano nel raggiungimento dei risultati attesi.



Grazie per l'attenzione!



ACCREDIA L'Ente Italiano di Accreditamento

Grazie per l'attenzione

www.accredia.it



info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione